



Civile Ord. Sez. 6 Num. 2508 Anno 2022  
 Presidente: FERRO MASSIMO  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
 Relatore: CALAZZO ROSARIO  
 Data pubblicazione: 27/01/2022  
 SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:		Oggetto
Dott. MASSIMO FERRO	- Presidente -	Adempimento contrattuale
Dott. CLOTILDE PARISE	- Consigliere -	
Dott. FRANCESCO TERRUSI	- Consigliere -	Ud. 09/11/2021 - CC
Dott. ROSARIO CALAZZO	- Rel. Consigliere -	R.G.N. [REDACTED]
Dott. ROBERTO AMATORE	- Consigliere -	Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso [REDACTED] proposto da:  
 [REDACTED] in  
 persona del legale rappresentante pro-tempore; [REDACTED]  
 [REDACTED] elettivamente domiciliati in [REDACTED]  
 [REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], che li  
 rappresenta e difende, unitamente agli avvocati [REDACTED],  
 [REDACTED], con procura speciale in calce al ricorso;

**- ricorrenti -**

**-contro-**  
 [REDACTED], e per essa la  
 procuratrice [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro  
 tempore, elettivamente domiciliata in [REDACTED]  
 [REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] che

Corte di Cassazione - copia non ufficiale  
 Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66b9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e



la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [REDACTED],  
con procura speciale in calce al controricorso;

**- controricorrente -**

**-contro-**

[REDACTED], in liquidazione coatta  
amministrativa, in persona del legale rappres. p.t.;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. [REDACTED] della CORTE D'APPELLO di  
VENEZIA, depositata il 19/06/2019;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO  
CAIAZZO.

#### **RILEVATO CHE**

La [REDACTED] convenne innanzi al Tribunale di  
Venezia la [REDACTED] chiedendone la  
condanna alla restituzione delle somme corrispondenti agli  
interessi usurari addebitati sul conto corrente acceso il  
14.5.99, mentre la banca convenuta propose domanda  
riconvenzionale avente ad oggetto la condanna dell'attrice al  
pagamento della somma di euro [REDACTED] pari al saldo  
negativo dello stesso conto affidato.

Con distinto atto di citazione, la suddetta società e il socio  
[REDACTED] proposero opposizione al decreto ingiuntivo  
emesso, nei loro confronti, su ricorso della [REDACTED]  
[REDACTED], per la somma di euro [REDACTED], saldo del medesimo  
conto corrente.

Il Tribunale adito, riunite le due cause, e disposta c.t.u.,  
rideterminò il credito della banca e, previa revoca del decreto



ingiuntivo, condannò gli opposenti al pagamento della somma di euro [REDACTED] oltre interessi convenzionali.

La società e il socio [REDACTED] proposero appello avverso tale sentenza, esponendo che: la banca non aveva provato il credito, depositando solo gli estratti del conto corrente a decorrere dal 30.6.2000 al 19.11.2010, il primo dei quali riportante un saldo di lire 276.209.898; il c.t.u. non aveva verificato il superamento del limite-soglia del tasso contrattualmente convenuto, limitando la propria verifica al tasso applicato, omettendo di inserire nel calcolo le commissioni di massimo scoperto.

Con sentenza del 19.6.2019, il giudice di secondo grado ha respinto l'appello, osservando che: la banca aveva prodotto gli estratti-conto di dieci anni di rapporto di conto corrente, dal 2000 al 2010, quando il conto passò in sofferenza, senza che gli attori avessero sollevato contestazioni sulle voci appostate negli stessi estratti-conto; non era stato, in particolare, allegato che il saldo del 30.6.2000 fosse errato e quale fosse invece il saldo corretto, e che tale omessa contestazione esimeva la banca, ex art. 115 c.p.c., dall'onere di dimostrare che il saldo di partenza fosse proprio quello indicato al 30.6.2000; gli attori avevano, anzi, riconosciuto il debito richiamando il contenuto della propria consulenza di parte circa il saldo del conto al secondo trimestre del 2000, con una consistenza superiore alla somma presa in considerazione dal c.t.u.; quest'ultimo aveva rideterminato il credito della banca scomputando la differenza tra tasso contrattuale e tasso-soglia; l'ipotizzata usura sopravvenuta non poteva comportare l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1815, c.2., c.c., ma la riconduzione della misura degli interessi passivi entro il tasso-soglia, come fatto dal c.t.u.; era invece da escludere





*rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (Cass., n. 11543/19; n. 22387/21).*

Infatti, nel caso concreto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi circa la prova fornita dalla banca del credito fondato sul conto corrente, evidenziando altresì significativamente che gli appellanti non avevano allegato che il saldo negativo al 30.6.2000 fosse errato e quale fosse invece quello corretto; inoltre, la Corte di merito ha accertato l'omessa contestazione del credito fatto valere dalla banca, adeguatamente motivata con argomentazioni incensurabili in questa sede afferenti, in particolare, al contenuto della consulenza di parte appellante.

Le spese seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro [REDACTED] di cui [REDACTED] per



esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1<sup>quater</sup>, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1<sup>bis</sup> dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 novembre 2021.

Il Presidente  
dott. Massimo Ferro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

